Deliberazione della Giunta Regionale 20 maggio 2025, n. 8-1122
Piano Attuativo Regionale del Programma di Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori (PAR GOL). Approvazione dello schema di convenzione, da sottoscrivere, ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 241/1990, con l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) per l'erogazione della misura, istituita con la DGR n. 7-1121 del 20 maggio 2025 finalizzata a sostenere la partecipazione alle politiche.

REGIONE PIEMONTE

Seduta N° **72** Adunanza 20 MAGGIO 2025

Il giorno 20 del mese di maggio duemilaventicinque alle ore 08:40 si è svolta la seduta della Giunta regionale in via straordinaria, in modalità telematica, ai sensi della D.G.R. n. 1-8208 del 26 febbraio 2024 con l'intervento di Elena Chiorino Presidente e degli Assessori Paolo Bongioanni, Enrico Bussalino, Marina Chiarelli, Marco Gallo, Matteo Marnati, Gian Luca Vignale con l'assistenza di Paola D'Amato nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.
Assenti, per giustificati motivi: il Presidente Alberto CIRIO, gli Assessori
Marco GABUSI - Maurizio Raffaello MARRONE - Federico RIBOLDI - Andrea TRONZANO

DGR 8-1122/2025/XII

OGGETTO:
Piano Attuativo Regionale del Programma di Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori (PAR GOL). Approvazione dello schema di convenzione, da sottoscrivere, ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 241/1990, con l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) per l'erogazione della misura, istituita con la DGR n. 7-1121 del 20 maggio 2025 finalizzata a sostenere la partecipazione alle politiche attive del lavoro a valere sul medesimo PAR GOL. Risorse pari ad euro 80.000,00

A relazione di: Chiorino

Premesso che:
- il Regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio del 14 dicembre 2020 istituisce "uno strumento dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno della ripresa dopo la crisi COVID-19";
- il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- il decreto-legge n. 59/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 101/2021, reca "Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti";
- il decreto-legge n. 77/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108/2021, definisce il quadro normativo nazionale finalizzato a semplificare e agevolare la realizzazione dei traguardi e degli obiettivi stabiliti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, disciplinando le prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure;
- il decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, che di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, in data 5 novembre 2021, ha adottato il "Programma nazionale per la garanzia di occupabilità dei lavoratori (GOL)", che ha tra i suoi obiettivi quello di innalzare

il livello di occupazione, migliorando l'accesso alle misure di attivazione lavorativa per tutte le persone in cerca di lavoro, secondo un approccio strategico centrato sulle persone al fine di accompagnarle nelle transizioni occupazionali;

- il decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, che di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 14 dicembre 2021, ha adottato il "Piano nazionale nuove competenze";
- l'articolo 25 ter, comma 1, del decreto legislativo n. 148/2015, stabilisce che i lavoratori beneficiari di integrazioni salariali, allo scopo di mantenere o sviluppare le competenze in vista della conclusione della procedura di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa e in connessione con la domanda di lavoro espressa dal territorio, partecipano a iniziative di carattere formativo o di riqualificazione;
- il suddetto 25 ter, al comma 2, così come integrato dal decreto-legge n. 208/2024, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 20/2025, estende la platea dei beneficiari che possono essere inseriti nel Programma GOL, rispetto a quelli già individuati nella circolare n. 1/2023 dell'Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro (ANPAL), includendo i lavoratori di cui alle causali richiamate dal sopra citato comma 1, a quelle di cui al Titolo I, Capo III (Crisi Aziendale, Riorganizzazione Aziendale e Contratto di Solidarietà) e di cui al Titolo II (Fondi di Solidarietà).

Richiamate:

- la D.G.R. n. 3-4688 del 25 febbraio 2022 "Programma nazionale per la garanzia di occupabilità dei lavoratori (GOL). Adozione del Piano regionale per l'attuazione di GOL ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del D.M. 5 novembre 2021";
- la D.G.R. n. 16-5369 del 15 luglio 2022 "D.M. 5 novembre 2021. Approvazione del Piano Attuativo Regionale del Programma di Garanzia di occupabilità dei lavoratori (GOL), in sostituzione dell'Allegato alla D.G.R. n. 3-4688 del 25 febbraio 2022. Dotazione finanziaria complessiva euro 59.956.000,00";
- la D.G.R. n. 6-7427 del 13 settembre 2023, che ha, tra l'altro, adottato lo schema del nuovo quadro finanziario del Piano Attuativo Regionale del Programma di Garanzia di occupabilità dei lavoratori (PAR GOL) del Piemonte, approvato dalla citata D.G.R. n. 16-5369 del 15 luglio 2022.

Premesso, inoltre, che:

- il decreto interministeriale n. 3093 del 13 febbraio 2025, di riparto tra le Regioni e le Province Autonome delle risorse relative alla terza e alla quarta annualità (2024 e 2025) attribuite all'intervento M5C1 "1.1 Politiche attive del lavoro e formazione" del PNRR, nell'ambito del Programma nazionale per la Garanzia occupabilità dei lavoratori (GOL), tra l'altro:
- ha assegnato a titolo definitivo alla Regione Piemonte complessivamente euro 161.576.193,00 (Tabella 1 dell'Allegato A), precisando che tale importo include le risorse già assegnate per euro 75.840.000,00 come anticipazione a titolo di "prima quota" dal succitato decreto interministeriale 24 agosto 2023, il cui art. 1, comma 6, ne prevedeva l'assegnazione definitiva con successivo decreto di riparto;
- ha stabilito che le Regioni e le Province Autonome procedano all'aggiornamento del quadro finanziario contenuto nel Piano Attuativo Regionale del Programma GOL sulla base delle risorse assegnate relativamente alle annualità 2024 e 2025, previa valutazione di coerenza con il Programma nazionale da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (articolo 1, comma 4);
- ai sensi del suddetto decreto interministeriale n. 3093 del 13 febbraio 2025, con la D.G.R. n. 7-1121 del 20 maggio 2025 è stato approvato l'aggiornamento 2024 e 2025 al Piano Attuativo Regionale del Programma di Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori (PAR GOL) del Piemonte, con il quale si è disposta, tra l'altro, la previsione di un rimborso forfettario spese a fronte della partecipazione a corsi di formazione per tutti coloro che sono profilati nel percorso 5 "Ricollocazione collettiva" di GOL e presi in carico dall'Unità di Crisi Integrata, prevedendo che

per la realizzazione di detta misura siano destinati euro 20 milioni di risorse PNRR GOL, di cui 19.920.000,00 per il rimborso forfettario ai beneficiari ed euro 80.000,00 per l'attività connesse all'erogazione del medesimo da parte dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), sulla base di un'apposita convenzione da stipularsi tra Regione Piemonte ed INPS.

Ritenuto, come già previsto al paragrafo 5.1.5 del PAR aggiornato con la succitata DGR n. 7-1121 del 20 maggio 2025, di avvalersi per l'erogazione di tale rimborso spese forfettario dell'INPS, tenuto conto che lo stesso già detiene e tratta i dati dei lavoratori a cui eroga la cassa integrazione straordinaria, che rappresentano larga parte della platea dei beneficiari della misura che saranno individuati dalla Regione.

Richiamato l'articolo 15 della legge n. 241/1990 che stabilisce che le amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune, ottimizzando l'azione amministrativa, condividendo risorse e competenze.
Preso atto che con nota prot. n. 16086 del 9 aprile 2025, INPS ha provveduto ad inviare alla Regione Piemonte lo schema di convenzione per disciplinare l'erogazione della misura sopra descritta, come da sua deliberazione n. 47 del 26 marzo 2025, ai sensi della quale ha stimato in euro 80.000,00 il rimborso spese relativo all'attività di erogazione del rimborso spese forfettario ai beneficiari.

Richiamati, per ciò attiene agli aspetti connessi trattamento dei dati personali:
- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27/4/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (Regolamento generale sulla protezione dei dati), di seguito "Regolamento UE";
- il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", di seguito "Codice";
- il Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 2 luglio 2015, n. 393 con oggetto "Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra PP.AA.";
- la D.G.R. n. 1-6847 del 18 maggio 2018 "Adempimenti in attuazione del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati). Revoca DGR n. 1-11491 del 3.06.2009".

Dato atto che la Direzione regionale Istruzione, Formazione e Lavoro ha verificato che l'allegato 1 allo schema della suddetta convenzione denominato "Atto di nomina quale responsabile del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2026/679. Disciplina dei trattamenti: compiti e istruzioni per il trattamento" nella parte in cui Regione Piemonte nomina INPS quale Responsabile del trattamento per l'espletamento dei servizi previsti nella convenzione medesima e fornisce le istruzioni al trattamento, rispettivamente ai sensi degli articoli 28 e 29 del Regolamento UE 2016/679, sarà sottoscritto dal Dirigente del Settore Lavoro e Politiche Sociali della medesima Direzione, in virtù di quanto disposto dalla sopra citata D.G.R. n. 1-6847 del 18 maggio 2018.

Ritenuto per quanto sopra, anche sulla base di pregresse convenzioni in essere tra il suddetto Istituto e altre Regioni con riferimento al Programma GOL, di approvare uno schema di convenzione, posto in allegato (Allegato A) al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, per disciplinare l'erogazione della misura sopra descritta, che si configura come rimborso forfettario delle spese a fronte della partecipazione a corsi di formazione, nei termini concordati, nei limiti degli importi riconosciuti e comunicati dalla Regione e sulla base dei dati forniti ai fini del pagamento.

Ritenuto, inoltre, di demandare alla Direzione regionale Istruzione, Formazione e Lavoro l'individuazione delle caratteristiche e dei requisiti di accesso al predetto beneficio, delle modalità di presentazione delle istanze e dei termini, nonché l'approvazione e la sottoscrizione di un successivo accordo operativo volto a definire le modalità di esecuzione dell'erogazione.

Dato atto che presente provvedimento, per l'importo di euro 20.000.000,00, trova copertura finanziaria come di seguito indicato:

- euro 19.920.000,00 per l'erogazione del rimborso forfettario spese a fronte della partecipazione a corsi di formazione sopra descritto da trasferire all'INPS sul capitolo 168730 del bilancio finanziario di gestione 2025-2027, annualità 2025 la cui entrata è prevista al capitolo 24250 del bilancio finanziario di gestione 2025-2027, annualità 2025;
- euro 80.000,00 a titolo di rimborso spese per il servizio prestato dall'INPS sul capitolo 110452 del bilancio finanziario di gestione 2025-2027, annualità 2025, la cui entrata è prevista al capitolo 24250 del bilancio finanziario di gestione 2025-2027, annualità 2025.

Visti:

- la legge regionale 24 novembre 2023, n. 32, recante "Sistema integrato delle politiche e dei servizi per l'orientamento permanente, la formazione professionale e il lavoro";
- l'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- la D.G.R. n. 11-739 del 31 gennaio 2025 "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta Regionale del Piemonte per gli anni 2025-2027;
- la legge regionale del 27/02/2025, n. 2 "Bilancio di previsione finanziario 2025-2027" (B.U. 27 febbraio 2025, 4° suppl. al n. 9);
- la D.G.R. n. 12-852 del 3 marzo 2025 "Legge regionale 27 febbraio 2025, n. 2 'Bilancio di previsione finanziario 2025-2027'. Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2025-2027";
- *la D.G.R. n. 35-1087 del 10 maggio 2025 "Bilancio di previsione finanziario 2025-2027. Risorse vincolate di competenza di varie Direzioni Regionali (Nona variazione)";*
- *la D.G.R. n. 1-1115 del 20 maggio 2025 "Bilancio di previsione finanziario 2025-2027. Risorse vincolate di competenza di varie Direzioni Regionali (Dodicesima variazione)".*

Attestato che, ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 e in esito all'istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto gli oneri derivanti dal presente provvedimento, per l'importo pari ad euro 20.000.000,00, sono esclusivamente quelli sopra riportati.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

Tutto ciò premesso, la Giunta regionale, unanime

delibera

- di approvare, nell'ambito del Piano Attuativo Regionale del Programma di Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori (PAR GOL), come aggiornato dalla DGR n. 7-1121 del 20 maggio 2025, lo schema di convenzione per l'erogazione della misura, istituita con quest'ultima deliberazione e che si configura come rimborso forfettario spese a fronte della partecipazione a corsi di formazione, di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, da sottoscriversi, ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 241/1990, con l'Istituto Nazionale della

Previdenza Sociale (INPS);

- di demandare al Vicepresidente e Assessore all'Istruzione e merito, diritto allo studio universitario, Lavoro, formazione professionale e welfare aziendale, Rapporti con le società a partecipazione regionale, o suo delegato, la sottoscrizione della suddetta convenzione autorizzando le modifiche non sostanziali che si rendessero necessarie al momento del suo perfezionamento;

- di demandare, ai sensi della D.G.R. n. 1-6847 del 18 maggio 2018, al Dirigente del Settore Lavoro e delle Politiche Sociali la sottoscrizione dell'allegato 1 alla convenzione sopra richiamata denominato "Atto di nomina quale responsabile del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679. Disciplina dei trattamenti: compiti e istruzioni per il trattamento";

- di demandare alla Direzione regionale Istruzione, Formazione e Lavoro l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l'attuazione della presente deliberazione, tra cui l'accordo operativo volto a definire le modalità di esecuzione dell'erogazione;

- che il presente provvedimento, per l'importo di euro 20.000.000,00, trova copertura finanziaria come di seguito indicato:

- euro 19.920.000,00 per l'erogazione del rimborso forfettario spese a fronte della partecipazione a corsi di formazione sopra descritto da trasferire all'INPS sul capitolo 168730 del bilancio finanziario di gestione 2025-2027, annualità 2025 la cui entrata è prevista al capitolo 24250 del bilancio finanziario di gestione 2025-2027, annualità 2025;
- euro 80.000,00 a titolo di rimborso spese per il servizio prestato dall'INPS sul capitolo 110452 del bilancio finanziario di gestione 2025-2027, annualità 2025, la cui entrata è prevista al capitolo 24250 del bilancio finanziario di gestione 2025-2027, annualità 2025;

- che il presente provvedimento non comporta effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come attestato in premessa.

La presente deliberazione verrà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010, nonché ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. d) del D.lgs n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione "Amministrazione trasparente".

Sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire [1], archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

DGR-1122-2025-All_1-Allegato_A_Schema_Convenzione_INPS.pdf

1.

Allegato

1 L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

Convenzione per l'erogazione di una indennità di partecipazione finalizzata a sostenere la partecipazione alle politiche attive del lavoro a valere sul Programma Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori (GOL) - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) Missione 5 – Componente 1 – Riforma 1.1

TRA

L'ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, di seguito denominato anche "INPS" o "Istituto", con sede in Via Ciro il Grande, 21 - 00144 Roma (C.F. e P. IVA n. 80078750587), rappresentato da……

E

LA REGIONE PIEMONTE, di seguito denominata anche "Regione" con sede in Piazza Piemonte, 1 - 10127 Torino, (P. IVA n……), rappresentato da ……;

Di seguito congiuntamente "le Parti"

VISTI

- il Regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio del 14 dicembre 2020 che istituisce "*uno strumento dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno della ripresa dopo la crisi COVID-19*";
- il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, recante "*Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti"*;
- il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, che definisce il quadro normativo nazionale finalizzato a semplificare e agevolare la realizzazione dei traguardi e degli obiettivi stabiliti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, disciplinando le prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure;
- il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 5 novembre 2021 recante "*Adozione del Programma nazionale per la garanzia di occupabilità dei lavoratori (GOL)*";
- il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 14 dicembre 2021, recante "*Adozione del piano nazionale nuove competenze*";
- l'art. 25 ter, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, il quale stabilisce che i lavoratori beneficiari di integrazioni salariali, allo scopo di mantenere o sviluppare le competenze in vista della conclusione della procedura di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa e in connessione con la domanda di lavoro espressa dal territorio, partecipano a iniziative di carattere formativo o di riqualificazione;
- l'art. 25 ter, comma 2, del citato decreto legislativo n. 148/2015, così come integrato dal comma 4 dell'art. 4 del decreto-legge 31 dicembre 2024, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2025, n. 20, che estende la platea dei beneficiari che possono essere inseriti nel Programma GOL, rispetto a quelli già individuati nella circolare n. 1/2023 dell'Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro (ANPAL) e, pertanto, potranno accedere al Programma i lavoratori di cui alle causali richiamate dall'art. 25 ter comma 1 del D.LGS n. 148/2015, ovvero tutte le causali del Titolo I, Capo III non ancora ricomprese (Crisi Aziendale, Riorganizzazione Aziendale e Contratto di Solidarietà), nonché i lavoratori di cui alle causali del Titolo II (Fondi di Solidarietà);
- la Legge regionale 24 novembre 2023, n. 32, recante "*Sistema integrato delle politiche e dei servizi per l'orientamento permanente, la formazione professionale e il lavoro*";
- l'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";
- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27/4/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al

trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (Regolamento generale sulla protezione dei dati), di seguito "Regolamento UE";
- il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "*Codice in materia di protezione dei dati personali*", di seguito "*Codice*";
- il Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 2 luglio 2015, n. 393 con oggetto "*Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra PP.AA.*";

CONSIDERATO CHE

- il Programma GOL - PNRR Missione 5 - Componente 1 - Riforma 1.1 di cui al Decreto Interministeriale 5 novembre 2021, ha tra i suoi obiettivi quello di innalzare il livello di occupazione, migliorando l'accesso alle misure di attivazione lavorativa per tutte le persone in cerca di lavoro, secondo un approccio strategico centrato sulle persone al fine di accompagnarle nelle transizioni occupazionali;
- la Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 1 del citato Decreto Interministeriale 5 novembre 2021, con la delibera di Giunta Regionale (DGR) 15 luglio 2022, n. 16-5369, ha adottato il Piano Attuativo Regionale (PAR) Piemonte del Programma GOL, successivamente aggiornato alla data del 6 febbraio 2024, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del citato Decreto Interministeriale 24 agosto 2023;
- nell'ambito del Programma GOL, la Regione intende sostenere l'occupazione in Piemonte attraverso la realizzazione di politiche attive del lavoro flessibili e integrate, predisposte tenendo conto dei processi di *assessment* e avvalendosi della rete regionale dei servizi per il lavoro;
- per contrastare gli ostacoli alla partecipazione ai percorsi di formazione da parte dei lavoratori in CIGS, la Regione Piemonte ha previsto, tra le azioni concrete da mettere in campo, l'introduzione di un'indennità di partecipazione ai corsi di formazione rivolti a tutti coloro che sono profilati nel percorso 5 - Ricollocazione collettiva del Programma GOL, presi in carico dall'Unità di Crisi Integrata, e che hanno regolarmente frequentato gli interventi proposti dalla rete dei servizi per l'impiego a valere sul Programma GOL, secondo quanto previsto dall'Allegato C - Standard dei servizi di GOL e relative unità di costo standard - approvato con deliberazione del Commissario straordinario dell'ANPAL n. 5 del 9 maggio 2022, così come modificato con la deliberazione del Commissario straordinario dell'ANPAL n. 13 del 18 dicembre 2023;
- sulla base di pregresse convenzioni adottate tra l'Istituto ed altre Regioni con riferimento al Programma GOL, la Regione Piemonte, in qualità di soggetto responsabile dell'operazione nel suo complesso, ha chiesto di avvalersi della collaborazione di INPS per l'erogazione dell'indennità di partecipazione che verrà concessa dalla Regione ai beneficiari.

In virtù di quanto sopra indicato,

LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE:

Art. 1
Valore delle premesse

1. Le premesse sono parte integrante della presente Convenzione.

Art. 2
Oggetto

1. La presente Convenzione disciplina la collaborazione istituzionale tra le Parti per l'erogazione dell'indennità di partecipazione ai corsi di formazione rivolti ai soggetti prevista dalla Regione Piemonte in favore dei soggetti profilati nel percorso 5 del Programma GOL, presi in carico dall'Unità di Crisi Integrata, che hanno regolarmente frequentato gli interventi proposti dalla rete dei servizi per l'impiego a valere sul Programma GOL.
2. Le modalità di esecuzione dell'erogazione dell'indennità, concessa dalla Regione Piemonte ai beneficiari individuati a seguito di istruttoria, saranno definite tra le Parti con apposito accordo operativo.
3. L'accordo operativo verrà sottoscritto tra le Parti dopo l'adozione, da parte della Regione Piemonte, dei provvedimenti di individuazione dei requisiti di accesso all'indennità di partecipazione, delle modalità di presentazione delle istanze e dei termini, nonché delle relative risorse finanziarie di cui all'articolo 3.
4. L'accordo operativo è predisposto in linea con quanto definito dalla presente Convenzione e verrà adottato, per conto dell'INPS, con provvedimento del Direttore generale.
5. La Regione Piemonte è responsabile della gestione delle misure ed eroga l'indennità per il tramite di INPS.

Art. 3
Impegni della Regione Piemonte

1. La Regione Piemonte si impegna a svolgere le seguenti attività:
a) adottare i provvedimenti che individuano i requisiti di accesso all'indennità, le modalità di presentazione delle istanze e i termini, nonché le relative risorse finanziarie;
b) svolgere l'istruttoria per la concessione dell'indennità secondo le regole, i criteri ed i parametri stabiliti sulla base dei provvedimenti indicati nella precedente lettera a);
c) determinare gli importi delle indennità erogabili agli aventi titolo;
d) autorizzare l'INPS al pagamento dell'indennità indicando le corrispondenti risorse finanziarie;
e) fornire all'INPS ogni informazione utile per effettuare il pagamento delle indennità;
f) monitorare le risorse finanziarie da destinare all'erogazione delle indennità;
g) monitorare i risultati raggiunti, anche attraverso la redazione di note informative periodiche da pubblicare sul sito istituzionale della Regione.

Art. 4
Impegni di INPS

1. INPS si impegna a svolgere le seguenti attività:
a) erogare le indennità entro i termini che saranno definiti con l'accordo operativo in ragione della specificità delle indennità stesse, nei limiti dell'importo comunicato dalla Regione e sulla base dei dati forniti ai fini del pagamento;
b) trasmettere alla Regione le informazioni attestanti l'avvenuta erogazione delle indennità autorizzate.

Art. 5
Provvista finanziaria per l'erogazione dei pagamenti

1. La Regione Piemonte provvedere ad accreditare a INPS, a titolo di anticipazione sui pagamenti da disporre, le risorse finanziarie a valere sul Programma Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori (GOL), prima della data prevista per l'erogazione delle indennità.
2. La Regione Piemonte, anche in funzione dell'avanzamento delle erogazioni effettuate, trasferisce a INPS con cadenza periodica le risorse del fondo.
3. Con l'accordo operativo sono definiti l'ammontare delle risorse di cui al comma 1 e la periodicità dei trasferimenti di cui al comma 2.
4. Le somme sono accreditate anticipatamente sulla contabilità speciale n. 1535, intestata a INPS - Direzione Regionale Piemonte (IBAN IT28M0100004306CS0000000235) quale provvista finanziaria necessaria per l'erogazione dei benefici di cui alla presente Convenzione.
5. Detta provvista sarà comprensiva anche del rimborso, a favore dell'INPS, degli oneri sostenuti per il servizio di pagamento, ai sensi dell'art. 6.
6. L'accredito preventivo delle somme destinate al finanziamento delle indennità e al rimborso degli oneri dovuto all'Istituto costituisce condizione senza la quale non potrà essere effettuato il pagamento delle indennità medesime.
7. L'INPS provvederà a verificare la capienza delle risorse finanziarie disponibili rispetto alle somme necessarie per le indennità e il rimborso dovuto ai sensi dell'art. 6.

Art. 6
Rimborso oneri

1. La Regione Piemonte riconosce all'INPS la somma una tantum di 3.439,80 (tremilaquattrocentotrentanove/80) euro per attività di supporto informatico e 5,26 (cinque/26) euro per ogni pagamento effettuato nei confronti dei singoli beneficiari, a titolo di rimborso spese per l'erogazione del servizio.
2. Con l'accordo operativo sono definiti eventuali oneri aggiuntivi per l'attività di implementazione/supporto informatico e/o per singolo pagamento derivanti da ulteriori attività, connesse alla gestione dei pagamenti, richieste a INPS.
3. All'indicato costo previsto per ogni singolo pagamento ai sensi del comma 1, va aggiunto il rimborso delle spese pari a 0,03 centesimi di euro per bonifico

Sepa su IBAN, o pari a 3,84 euro per bonifico domiciliato presso Poste Italiane S.P.A., a titolo di rimborso spese per l'erogazione del servizio.
4. Per detti rimborsi, esenti da IVA, ai sensi dell'art. 10, comma 1, punto 1, DPR n. 633/1972 sarà trasmessa specifica fattura elettronica da parte dell'INPS.

Art. 7
Modalità di scambio dei dati

1. Lo scambio di dati tra la Regione Piemonte e INPS avviene mediante servizi di cooperazione applicativa basati sullo standard SOAP/XML ovvero mediante appositi servizi resi disponibili sul portale dell'Istituto.
2. Le informazioni scambiate e gli schemi di interazione sono descritti nel successivo accordo operativo inerente alle modalità di attuazione dell'erogazione dell'indennità.

Art. 8
Disposizioni in materia di protezione dei dati personali

1. L'attuazione della presente Convenzione implica il trattamento di dati personali, anche appartenenti alle categorie particolari ai sensi dell'art. 9 del Regolamento UE. A tal fine, la Regione Piemonte, quale Titolare del trattamento dei dati, nell'ambito delle finalità di cui all'art. 2 e per la realizzazione delle attività di cui all'art. 4 della presente Convenzione nomina l'INPS, mediante apposito Atto (Allegato 1) reso ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento UE, quale proprio Responsabile del trattamento.
2. Dalla sottoscrizione dell'Atto di nomina il Responsabile del trattamento designato si vincola alla scrupolosa osservanza, oltre che delle apposite istruzioni ricevute dal Titolare (Regione) - a partire da quelle contenute nello stesso Atto di nomina e, successivamente, di quanto a tal fine indicato dal Titolare - delle disposizioni contenute nel Regolamento UE, in particolare per quanto concerne le modalità con cui effettuare le operazioni affidate, la sicurezza dei dati oggetto del trattamento, gli adempimenti e le responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e dell'Autorità del Garante.
3. INPS, in qualità di Responsabile del trattamento, assicura che i dati personali, anche appartenenti alle categorie particolari ai sensi dell'art. 9 del Regolamento UE, vengano utilizzati per fini non diversi da quelli previsti dalle disposizioni normative vigenti e limitatamente ai trattamenti strettamente connessi agli scopi di cui alla presente Convenzione nell'ambito delle condizioni di liceità richiamate a fondamento della stessa.
4. Ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento UE, i dati dovranno essere trattati nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, limitazione della finalità, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza.
5. In conformità a quanto al precedente comma, l'INPS assicura che il trattamento affidato sarà svolto esclusivamente a cura di persone dallo stesso preventivamente autorizzate. In particolare, l'INPS designa i propri dipendenti quali "Persone autorizzate" - a norma degli artt. 29 e 4, n. 10 del Regolamento

UE e dell'art. 2-quaterdecies del Codice - impartendo loro, per iscritto, le idonee indicazioni per lo svolgimento dei relativi compiti, con l'assegnazione di apposite credenziali e uno specifico profilo di abilitazione e attraverso la definizione di regole e modelli di comportamento. In tale ambito, l'INPS provvede a richiamare l'attenzione sulle responsabilità connesse all'uso illegittimo dei dati e sul corretto utilizzo delle funzionalità dei collegamenti.
6. L'INPS, in qualità di "Responsabile del trattamento" è autorizzato a ricorrere ad altro Responsabile per il trattamento ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 2, del Regolamento UE.
7. L'INPS procede al tracciamento dell'accesso ai dati tramite registrazioni che consentono di verificare a posteriori le operazioni eseguite da ciascun operatore autorizzato.
8. Le Parti assicurano piena collaborazione e procedono allo scambio tempestivo di ogni informazione utile in ordine a qualsiasi violazione dei dati o incidenti informatici, eventualmente occorsi nell'ambito dei trattamenti effettuati, che possano avere un impatto significativo sui dati personali, in modo che si adempia, nei termini prescritti, alla dovuta segnalazione di c.d. "data breach" al Garante per la protezione dei dati personali in osservanza di quanto disposto dall'articolo 33 del Regolamento UE.

Art. 9
Misure di sicurezza

1. L'INPS si impegna ad adottare le misure di sicurezza per la protezione dei dati idonee a garantirne la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la custodia in ogni fase del trattamento così da ridurre al minimo i rischi di perdita e distruzione, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità del servizio di cui alla presente Convenzione.
2. In tale ambito l'INPS adotta un sistema di sicurezza, anche per l'identificazione e autenticazione dei soggetti autorizzati alle operazioni sui dati, mettendo in atto misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio presentato dal trattamento in linea con le disposizioni di cui all'art. 32 del Regolamento UE e in conformità con il Provvedimento del Garante n. 393 del 2 luglio 2015, recante "Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra Pubbliche Amministrazioni", debitamente attualizzato alla luce della normativa vigente in materia.

Art. 10
Responsabilità delle Parti e contenzioso

1. Le Parti si danno atto che l'individuazione dei soggetti destinatari delle indennità, nonché delle modalità di erogazione stabilite nella presente Convenzione e dal relativo accordo attuativo, è demandata all'esclusiva responsabilità della Regione Piemonte. Resta escluso per l'Istituto qualunque controllo in ordine alla sussistenza, in capo ai beneficiari, dei requisiti per la concessione dell'indennità.

2. La Regione Piemonte manleva espressamente l'INPS da qualsiasi responsabilità al riguardo, anche per eventuali pagamenti indebiti, e si impegna a rifondere all'INPS eventuali spese derivanti da qualunque contenzioso comunque riconducibile alla presente Convenzione durante o anche dopo il termine di validità di cui all'art. 13.
3. L'INPS non assume alcuna responsabilità nei confronti dei beneficiari per eventuali ritardi della Regione nell'accredito della provvista occorrente per l'erogazione dell'indennità.
4. In caso di somme non riscosse dai destinatari e riaccreditate all'Istituto, ove possibile, la Regione Piemonte richiede all'INPS con le modalità previste all'art. 3, l'emissione di un nuovo pagamento remunerato ai sensi dell'art. 6.
5. Gli eventuali ricorsi amministrativi e le istanze di riesame derivanti dall'attuazione della presente Convenzione sono di competenza esclusiva della Regione Piemonte e devono essere presentati dagli interessati esclusivamente agli uffici competenti della Regione Piemonte e solo a detti Uffici l'INPS fornirà le informazioni utili ai fini del riscontro. La Regione Piemonte terrà altresì indenne l'INPS da ogni ulteriore onere, a qualunque titolo determinatosi, anche in conseguenza di esigenze di riesame dei provvedimenti emessi e per qualsivoglia ragione impugnati.
6. Per le eventuali controversie giudiziarie volte a ottenere il riconoscimento delle indennità di cui alla presente Convenzione, la Regione Piemonte è l'unico soggetto titolare della legittimazione passiva.

Art. 11
Recupero delle somme indebitamente erogate

1. Nel caso in cui sia rilevato che il pagamento dell'indennità non sia dovuto, la Regione Piemonte provvederà al recupero della prestazione indebita, comunicando al destinatario l'indebito e le modalità per la restituzione della somma.

Art. 12
Monitoraggio

1. L'INPS si impegna a comunicare gli esiti del monitoraggio delle erogazioni eseguite in favore dei beneficiari.
2. La Regione Piemonte provvede al monitoraggio periodico delle risorse finanziarie.

Art. 13
Decorrenza e durata

1. La presente Convenzione decorre dalla data di sottoscrizione e ha durata fino al 31 dicembre 2026 e, comunque, nel limite delle risorse finanziarie comunicate e trasferite all'INPS dalla Regione Piemonte.
2. L'Istituto potrà comunque procedere, anche oltre tale data, al completamento dei pagamenti a favore dei beneficiari comunicati dalla Regione Piemonte entro i termini di vigenza della Convenzione.

Art. 14
Modifiche alla Convenzione

1. La presente Convenzione potrà subire modifiche e/o integrazioni su richiesta di una delle Parti. Le modifiche e/o integrazioni saranno apportate mediante apposito atto adottato nelle stesse forme previste per la presente Convenzione e sottoscritto da entrambe le Parti.

Art. 15
Disposizioni conclusive

1. La presente Convenzione è stipulata nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale che sovrintende alla gestione del Programma GOL.

Per la Regione Piemonte

Per l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale

Allegato 1

ATTO GIURIDICO DI NOMINA QUALE RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
AI SENSI DELL'ARTICOLO 28 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679
DISCIPLINA DEI TRATTAMENTI: COMPITI E ISTRUZIONI PER IL TRATTAMENTO

Atto di Nomina quale Responsabile del Trattamento

La Regione Piemonte rappresentata da ……., (di seguito, per brevità, solo la Regione)

VISTO

- Il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati), di seguito, per brevità, solo il "Regolamento UE";
- Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali", così come integrato e modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 e dalla Legge 3 dicembre 2021, n. 205, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 139/2021, di seguito "Codice";
- Il Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 2 luglio 2015 n. 393;

CONSIDERATO

- che l'articolo 4, paragrafo 1, numero 8, del Regolamento UE definisce il «Responsabile del trattamento» come la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del Titolare del trattamento;
- il considerando numero 81 del Regolamento UE il quale prevede che *"Per garantire che siano rispettate le prescrizioni del presente regolamento riguardo al trattamento che il responsabile del trattamento deve eseguire per conto del titolare del trattamento, quando affida delle attività di trattamento a un responsabile del trattamento il titolare del trattamento dovrebbe ricorrere unicamente a responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti, in particolare in termini di conoscenza specialistica, affidabilità e risorse, per mettere in atto misure tecniche e organizzative che soddisfino i requisiti del presente regolamento, anche per la sicurezza del trattamento. (…) L'esecuzione dei trattamenti da parte di un responsabile del trattamento dovrebbe essere disciplinata da un contratto o da altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri che vincoli il responsabile del trattamento al titolare del trattamento, in cui siano stipulati la materia disciplinata e la durata del*

trattamento, la natura e le finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, tenendo conto dei compiti e responsabilità specifici del responsabile del trattamento nel contesto del trattamento da eseguire e del rischio in relazione ai diritti e alle libertà dell'interessato. (…) Dopo il completamento del trattamento per conto del titolare del trattamento, il responsabile del trattamento dovrebbe, a scelta del titolare del trattamento, restituire o cancellare i dati personali salvo che il diritto dell'Unione o degli Stati membri cui è soggetto il responsabile del trattamento prescriva la conservazione dei dati personali".

- che l'articolo 28, paragrafo 1, del Regolamento UE stabilisce che *"Qualora un trattamento debba essere effettuato per conto del titolare del trattamento, quest'ultimo ricorre unicamente a responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del presente regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato";*
- che l'articolo 28, paragrafo 3, del Regolamento UE stabilisce che *"I trattamenti da parte di un responsabile del trattamento sono disciplinati da un contratto o da altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che vincoli il responsabile del trattamento al titolare del trattamento e che stipuli la materia disciplinata e la durata del trattamento, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del titolare del trattamento";*
- che l'articolo 28, paragrafo 3, lett. b) del Regolamento UE stabilisce che, nell'ambito del contratto o da altro atto giuridico a norma del punto precedente, sia previsto, in particolare, che il Responsabile *"garantisca che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza";*
- che l'articolo 9 del Regolamento UE definisce "categorie particolari di dati personali" i dati che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché i dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona;

PREMESSO

- che la Regione Piemonte, ai sensi dell'articolo 24 del Regolamento UE, è Titolare del trattamento dei dati personali di cui all'oggetto della Convenzione tra l'INPS e la Regione Piemonte per erogazione di una indennità di partecipazione finalizzata a sostenere la partecipazione alle

politiche attive del lavoro a valere sul Programma Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori (GOL) - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Missione 5 - Componente 1 - Riforma 1.1;

- che, per l'espletamento dei servizi oggetto della Convenzione, il Titolare intende nominare INPS Responsabile per il trattamento dei dati personali;
- che INPS rientra tra i soggetti che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscono garanzie sufficienti del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza, per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento UE e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato;
- che INPS, in qualità di Responsabile designato, tratterà i dati personali, anche appartenenti alle "categorie particolari di dati personali", ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento UE, oggetto della Convenzione attenendosi ai compiti e alle istruzioni impartite dal Titolare;

tutto ciò premesso, la Regione Piemonte, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla Convenzione per l'erogazione di una indennità di partecipazione finalizzata a sostenere la partecipazione alle politiche attive del lavoro a valere sul Programma Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori (GOL) - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Missione 5 - Componente 1 - Riforma 1.1 (di seguito, per brevità, solo il "Titolare"),

DESIGNA

ai sensi e per gli effetti dell'articolo 28 del Regolamento UE, l'INPS, quale "Responsabile del trattamento" (di seguito, per brevità, solo il "Responsabile") per l'espletamento dei servizi previsti dalla Convenzione per l'erogazione di una indennità di partecipazione finalizzata a sostenere la partecipazione alle politiche attive del lavoro a valere sul Programma Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori (GOL) - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Missione 5 - Componente 1 - Riforma 1.1;

INPS, rappresentato da……, con la sottoscrizione del presente Atto dichiara espressamente di accettare la designazione e di conoscere gli obblighi che, per effetto di tale accettazione, assume in relazione a quanto prescritto dal Regolamento UE, dalla normativa nazionale in materia e dalle prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali (di seguito, per brevità, solo il "Garante").

Disciplina dei trattamenti:

compiti e istruzioni per il Responsabile del trattamento

ARTICOLO 1
Compiti del Responsabile del trattamento

1.1. Il Titolare affida al Responsabile le operazioni di trattamento dei dati personali - anche appartenenti alle "categorie particolari di dati personali" ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento UE - di cui agli articoli 1 e 2 della Convenzione, esclusivamente per le finalità indicate nella medesima.

1.2. Il Responsabile conferma la sua diretta ed approfondita conoscenza degli obblighi che assume in relazione alle disposizioni contenute nel Regolamento UE ed assicura che la propria struttura organizzativa è idonea ad effettuare il trattamento dei dati di cui alla Convenzione nel pieno rispetto delle prescrizioni legislative, ivi compreso il profilo della sicurezza e si impegna a realizzare, ove mancante, tutto quanto ritenuto utile e necessario per il rispetto e l'adempimento di tutti gli obblighi previsti dal Regolamento UE, nei limiti dei compiti che gli sono affidati.

1.3. Il Responsabile si vincola a comunicare al Titolare qualsiasi mutamento delle garanzie offerte o gli elementi di valutazione in ordine all'incertezza del mantenimento delle stesse, con riferimento all'adozione delle misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento UE e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato, considerato che la sussistenza di tali garanzie è presupposto per la presente nomina a Responsabile e per il suo mantenimento.

1.4. Il Titolare comunicherà al Responsabile qualsiasi variazione si dovesse rendere necessaria nelle operazioni di trattamento dei dati. Il Responsabile e i soggetti autorizzati al trattamento sotto la sua diretta autorità non potranno effettuare nessuna operazione di trattamento dei dati, compresi anche quelli appartenenti alle "categorie particolari di dati personali" ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento UE, al di fuori delle regole previste nella Convenzione e osserveranno, in ogni fase del trattamento, il rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, limitazione della finalità, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza, sanciti dall'articolo 5 del Regolamento UE.

ARTICOLO 2
Modalità di espletamento dei compiti

2.1 Il Responsabile si impegna a trattare i dati personali solo per le finalità e i tempi strettamente necessari all'erogazione dei servizi forniti per conto del Titolare, come previsti nella Convenzione, nel pieno rispetto sia della normativa vigente - con particolare riguardo alle norme del Regolamento UE – sia delle istruzioni fornite dal Titolare, a cominciare da quelle indicate nel presente Atto, nonché le ulteriori eventualmente contenute in successive comunicazioni che, a tale fine, gli saranno formalizzate dal Titolare.

2.2 Il Responsabile avrà particolare riguardo ad attenersi alle modalità indicate dal Titolare per effettuare le operazioni affidate, alla tutela della sicurezza dei dati oggetto del trattamento, agli adempimenti e alle responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e del Garante.

2.3 Laddove il Responsabile rilevi la sua impossibilità a rispettare le istruzioni impartite dal Titolare, anche per caso fortuito o forza maggiore, deve tempestivamente informare il Titolare per concordare eventuali ulteriori misure di protezione. In tali casi, comunque, il Responsabile adotterà tempestivamente ogni possibile e ragionevole misura di salvaguardia.

2.4 Il Responsabile si impegna ad adottare le misure di sicurezza per la protezione dei dati idonee a garantirne la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la custodia in ogni fase del trattamento così da ridurre al minimo i rischi di perdita e distruzione, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità dei servizi oggetto della Convenzione. In tale ambito il Responsabile adotta un sistema di sicurezza, anche per l'identificazione ed autenticazione dei soggetti autorizzati alle operazioni sui dati, mettendo in atto misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio presentato dal trattamento in linea con le disposizioni di cui all'articolo 32 del Regolamento UE.

2.5 L'INPS, in qualità di Responsabile del trattamento, è autorizzato a ricorrere ad Altro Responsabile per il trattamento ai sensi dell'art. 28, paragrafo 2, del Regolamento UE.

ARTICOLO 3
Persone autorizzate al trattamento

1.1. Il Responsabile assicura che il trattamento affidato – fermo restando quanto disposto dal precedente art. 2, comma 2.5 - sarà svolto esclusivamente da persone preventivamente autorizzate. Il Responsabile si impegna ad individuare e nominare le persone fisiche autorizzate al trattamento dei dati quali "Persone autorizzate", nel rispetto degli artt. 29 e 4, n. 10 del Regolamento UE e dell'art. 2-quaterdecies del Codice, scegliendo tra i propri dipendenti e collaboratori, che operano sotto la sua

diretta autorità, quelli reputati idonei ad eseguire le operazioni di trattamento, nel pieno rispetto delle prescrizioni legislative, impartendo loro, per iscritto, le idonee indicazioni per lo svolgimento delle relative mansioni, con l'assegnazione di apposite credenziali e uno specifico profilo di abilitazione e attraverso la definizione di regole e modelli di comportamento.

3.2 Il Responsabile impartisce precise e dettagliate istruzioni alle persone autorizzate e, in tale ambito, provvede a richiamare l'attenzione sulle responsabilità connesse all'uso illegittimo dei dati e sul corretto utilizzo delle funzionalità dei collegamenti; in tale ambito, il Responsabile impegna le "Persone autorizzate" al trattamento alla riservatezza anche attraverso l'imposizione di un adeguato obbligo legale di riservatezza.

3.3 Il Responsabile deve provvedere, nell'ambito dei percorsi formativi predisposti per i soggetti autorizzati al trattamento dei dati, alla specifica formazione sulle modalità di gestione sicura e sui comportamenti prudenziali nella gestione dei dati personali, specie con riguardo all'obbligo legale di riservatezza cui gli stessi sono soggetti.

3.4 Il Responsabile, in osservanza dell'articolo 32, paragrafo 4, del Regolamento UE, assicura che chiunque agisca sotto la sua autorità e abbia accesso a dati personali, non tratti tali dati se non è istruito in tal senso dal Titolare del trattamento, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o degli Stati membri.

ARTICOLO 4
Controlli e tracciamento degli accessi

4.1 Il Titolare del trattamento eseguirà controlli, anche a campione, finalizzati ad una verifica della puntuale applicazione delle istruzioni impartite al Responsabile nonché della conformità delle operazioni di trattamento alla normativa di riferimento in materia. Qualora tali controlli implichino l'accesso ai locali del Responsabile, quest'ultimo si impegna a consentire l'accesso ai rappresentanti del Titolare, salvo preavviso di almeno cinque giorni lavorativi. Detti controlli si svolgeranno con modalità tali da non interferire con la regolare attività del Responsabile.

4.2 Il Responsabile tiene traccia dell'accesso ai dati e delle operazioni svolte dalle "Persone autorizzate" e fornisce le evidenze al Titolare nel caso in cui quest'ultimo ne faccia richiesta.

ARTICOLO 5

Registro dei trattamenti e nomina RPD

5.1 Il Responsabile tiene il registro di tutte le categorie di attività relative al trattamento svolto per conto del Titolare contenente gli elementi di cui all'articolo 30, paragrafo 2, del Regolamento UE.

5.2 Il Responsabile, nel rispetto dell'articolo 37 del Regolamento UE, ha designato, con determinazione del Presidente dell'INPS n. 2 del 28 marzo 2023, il Responsabile della protezione dei dati, i cui estremi e dati di contatto sono pubblicati sul sito internet istituzionale.

ARTICOLO 6
Comunicazione e diffusione dei dati

6.1 Il Responsabile, al di fuori dei casi previsti da specifiche norme di legge, non può comunicare e/o diffondere dati senza l'esplicita autorizzazione del Titolare.

ARTICOLO 7
Obblighi di collaborazione con il Titolare

7.1 Il Responsabile si impegna a comunicare tempestivamente al Titolare qualsiasi richiesta di esercizio dei diritti dell'interessato ricevuta ai sensi degli artt. 15 e seguenti del Regolamento UE, per consentirne l'evasione nei termini previsti dalla legge, e ad avvisarlo immediatamente in caso di ispezioni, di richiesta di informazioni e di documentazione da parte del Garante, fornendo, per quanto di competenza, il supporto eventualmente richiesto.

7.2 Il Responsabile, a norma dell'articolo 33, paragrafo 2, del Regolamento, deve informare senza ritardo il Titolare, fornendo ogni informazione utile, in caso di violazione dei dati o incidenti informatici eventualmente occorsi nell'ambito dei trattamenti effettuati per conto dell'Istituto, che possano avere un impatto significativo sui dati personali, in modo che il titolare medesimo adempia, nei termini prescritti, alla dovuta segnalazione di c.d. "*data breach*" al Garante per la protezione dei dati personali.

7.3 Il Responsabile, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni di cui dispone, deve assistere il Titolare nel garantire il rispetto di tutti gli obblighi di cui agli artt. da 32 a 36 del Regolamento UE. In particolare, conformemente all'articolo 28, paragrafo 3, lett. f) del Regolamento UE, deve assistere il Titolare nell'esecuzione della valutazione

d’impatto sulla protezione dei dati e fornire tutte le informazioni necessarie.

ARTICOLO 8
Ulteriori disposizioni

8.1 Il Responsabile adotta tutte le necessarie misure e gli accorgimenti circa le funzioni di “amministratori di sistema” in conformità al Provvedimento Generale del Garante del 27 novembre 2008, così come modificato in base al provvedimento del 25 giugno 2009; in particolare, designa individualmente per iscritto gli “amministratori di sistema” (e funzioni assimilate), con elencazione analitica degli ambiti di operatività consentiti in base al profilo di autorizzazione assegnato, attribuendo tali funzioni previa valutazione dell'esperienza, della capacità e dell'affidabilità del soggetto designato. Il Responsabile conserva l’elenco degli amministratori di sistema, con gli estremi identificativi e le funzioni loro attribuite e, qualora richiesto, comunica tale elenco al Titolare.

ARTICOLO 9
Disposizioni finali

9.1 Con la sottoscrizione del presente Atto, il Responsabile accetta la nomina attenendosi alle istruzioni ivi indicate e alle disposizioni di legge ed eventuali successive modifiche ed integrazioni e ad ogni altra normativa vigente in materia di protezione di dati personali.

9.2 Fatta eccezione per quanto diversamente previsto, il presente Atto di Nomina cesserà, comunque, di produrre i suoi effetti al termine dell’erogazione del servizio oggetto della Convenzione.

9.3. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Atto e nella Convenzione, si rinvia alle disposizioni generali vigenti in materia di protezione dei dati personali.

Il Titolare

INPS
per accettazione dell’incarico